

	<b>Regolamento delle modalità di utilizzo delle strutture sportive Comunali di Fidenza e Salsomaggiore e Tabiano Terme gestite da SO.G.I.S. S.r.l.<sup>1</sup></b>	<b>All. 7.2.02</b>
		Rev. 5 Data: 27/09/16

## CAPO I

### *Finalità e struttura del Regolamento*

#### Art. 1

##### *Finalità e struttura del Regolamento*

1. Il presente Regolamento disciplina:
  - i criteri per la destinazione e l'uso degli impianti in gestione a SO.G.I.S. S.r.l., nonché le utilizzazioni assentibili,
  - le modalità di autorizzazione e di legittimazione all'uso degli stessi da parte di utenti singoli, collettivi o comunque organizzati;
  - le modalità di pagamento delle tariffe;
  - gli obblighi e le responsabilità del soggetto autorizzato e/o legittimato nei confronti dei terzi, di SO.G.I.S. e dell'ente proprietario;
  - le modalità di accesso, di utilizzo degli impianti e delle attrezzature.
  
2. Del presente Regolamento sono parte integrante e sostanziale i regolamenti di settore:

**Allegato 7.2.02. – A “Regolamento utilizzo campi da calcio”**

**Allegato 7.2.02. – B “Regolamento utilizzo piscine”**

**Allegato 7.2.02. – C “Regolamento utilizzo campo di atletica”**

**Allegato 7.2.02. – F “Regolamento di utilizzo palestre scolastiche”**

oltre agli allegati:

**Allegato 7.2.02. – D “Contratto generale d'utenza”**

**Allegato 7.2.02. – E “modalità logico sistemiche di assegnazione degli spazi sportivi gestiti”**

3. Per gli utilizzi collettivi degli impianti valgono le norme del presente Regolamento come integrati dai singoli regolamenti di settore qui allegati.

## CAPO II

### *Principi generali*

#### Art. 2

---

1. Testo approvato con delibera del CDA di SO.G.I.S. S.r.l. seduta del giorno 27/09/2016.

*Destinazione all'uso pubblico degli impianti*

1. Gli impianti sportivi gestiti da SO.G.I.S. e le attrezzature in essi presenti, sia affidate dai Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme altre autonomamente acquisite, sono destinati all'uso pubblico.

Art. 3

*Disponibilità degli impianti  
per lo svolgimento dei campionati.*

1. SO.G.I.S. provvederà ad assicurare, nei limiti delle proprie disponibilità di impianti, il regolare svolgimento di tutti i campionati.

**CAPO III**

***Rapporto di utenza***

Art. 4

*Termini e modalità di deposito delle istanze di utilizzo degli impianti*

1. Le domande di utilizzo stagionale degli impianti devono pervenire entro i termini stabiliti annualmente da SO.G.I.S. e devono essere compilate su appositi moduli predisposti e messi a disposizione dalla società. I suddetti termini saranno resi pubblici negli impianti in oggetto della domanda e sul sito della società SO.G.I.S. ([www.sogisgroup.it](http://www.sogisgroup.it)).
2. Altre richieste di utilizzo successive possono essere presentate almeno dieci giorni prima del previsto utilizzo.
3. Le richieste possono essere soddisfatte compatibilmente con la disponibilità delle strutture secondo le attività gestite direttamente da SO.G.I.S. e/o sue controllate e con i programmi già concordati.

Art. 5

*Soggetti ed utilizzi autorizzabili e/o legittimabili*

1. Gli impianti sportivi di SO.G.I.S. e quelli di cui comunque SO.G.I.S. ha la disponibilità sono dati in uso:
  - diretto a SO.G.I.S. e sue controllate;
  - alle Federazioni sportive affiliate al Coni;
  - agli Enti di promozione sportiva; alle associazioni sportive, alle società sportive, ai gruppi sportivi;
  - ai comitati, alle fondazioni, alle associazioni, alle società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, per le sole attività di cui al comma 2 del presente articolo;
  - ai Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme per le attività di cui al comma 2 del presente articolo;
  - ad altri soggetti pubblici di volta in volta autorizzati in relazione alla funzione e/o alla richiesta presentata.
2. Gli impianti sportivi sono dati in uso al fine di rendere un servizio sociale e promozionale consistente in una o più delle seguenti attività sportive: agonistiche, ricreative, formative e amatoriali.
3. L'uso degli impianti deve essere compatibile con la struttura dell'impianto sportivo e deve consentire un razionale utilizzo del complesso dei beni immobili gestiti da SO.G.I.S..

4. Previa verifica dei requisiti soggettivi del responsabile del soggetto richiedente, il Direttore di So.G.I.S. provvede a redigere, in autonomia e secondo ulteriori criteri logico sistemati determinati dal Consiglio di amministrazione (allegato 7.2.02-E), il calendario delle assegnazioni. In caso di particolari ragioni di interesse pubblico, razionale utilizzo degli impianti gestiti, attività strategiche ritenute di particolare interesse per So.G.I.S. e dei comuni soci, il Direttore sulla base di un proprio discrezionale giudizio può derogare ai criteri logico sistemati per l'assegnazione degli spazi sportivi stagionali, od occasionali, anche nel caso di attività già assegnata in via definitiva.
5. Il Direttore può disporre, ove necessario, l'assegnazione occasionale di impianti.
6. Nel procedere all'assegnazione degli utilizzi dei vari spazi sportivi prenotabili, SO.G.I.S., fermo restando il necessario rispetto dei principi generali fissati nel presente regolamento, terrà conto, che il soggetto richiedente, al momento della richiesta, non si trovi in una situazione di morosità o di pendenze economiche di qualsiasi tipo nei confronti di SO.G.I.S.
7. Il soggetto autorizzato e/o legittimato all'uso non può cedere l'autorizzazione ad altro soggetto, né ad altra sezione, gruppo, dal medesimo costituita.

#### Art. 6

##### *Presupposto per l'autorizzazione e/o la legittimazione all'uso*

1. L'autorizzazione e/o il titolo legittimante vengono rilasciati quando sia possibile l'identificazione del responsabile dello svolgimento dell'attività per la quale è stata formulata la richiesta.

#### Art. 7

##### *Utilizzi richiesti da Istituti scolastici*

1. SO.G.I.S., a suo discrezionale giudizio e compatibilmente con la disponibilità ed agibilità degli impianti sportivi di qualsiasi tipo, può accordare autorizzazione e/o legittimazione anche ad Istituti scolastici per l'espletamento di attività sportive durante l'anno scolastico. Avranno la precedenza in sede di richiesta (nei tempi dovuti) le scuole dell'obbligo insediate nei rispettivi Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme per i rispettivi impianti comunali.

#### Art. 8

##### *Modifica, sospensione e revoca del titolo legittimante l'uso*

1. SO.G.I.S. ha la facoltà di modificare, sospendere, ivi compresi periodi, giorni e orari di utilizzo assentiti, o revocare le autorizzazioni e/o il diverso titolo legittimante all'uso, nei casi in cui ciò si renda necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo dell'impianto, per consentire lo svolgimento di particolari manifestazioni, senza che ciò generi richieste di danno e/o indennizzo di sorta da parte del soggetto precedentemente autorizzato.

#### Art. 9

### *Corrispettivo del rapporto*

1. Per l'uso degli impianti sportivi di SO.G.I.S. è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe stabilite. Le modalità del pagamento sono contenute nell'allegato 7.2.02-D.
2. Il pagamento comporta l'accettazione del presente regolamento e dei relativi allegati.
3. SO.G.I.S. ed i rappresentanti del comune competente per impianto, hanno piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari anche per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate al momento della prenotazione da parte dei soggetti richiedenti al fine dell'attribuzione della tariffa agevolata (under 18 / over 18). Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive. I predetti funzionari, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso all'impianto

### Art. 10

#### *Utenze occasionali. Pagamento del corrispettivo*

1. Per le utenze occasionali può essere richiesto saldo sul pagamento del corrispettivo rispetto ai termini quantificati dalla relativa autorizzazione. Il pagamento comporta l'accettazione del presente regolamento e dei relativi allegati.

### Art. 11

#### *Termini del versamento del corrispettivo*

1. L'utilizzatore è tenuto al pagamento della tariffa predeterminata entro il termine stabilito da SO.G.I.S.

### Art. 12

#### *Inadempimento al versamento del corrispettivo*

1. L'inadempimento nel pagamento delle tariffe entro i termini stabiliti comporta:
  - a) l'applicazione degli interessi di mora nella misura del tasso legale;
  - b) decorsi 60 (sessanta) giorni dal mancato adempimento, la revoca dell'autorizzazione.

### Art. 13

#### *Mancato utilizzo e disdetta uso dell'impianto*

1. Il mancato utilizzo dell'impianto da parte dei soggetti autorizzati, per cause da questi ultimi dipendenti o per eventi naturali o meteorologici, non darà diritto ad alcun rimborso.
2. La disdetta degli utilizzi deve essere rivolta per iscritto a SO.G.I.S. con almeno 6 giorni d'anticipo sulla data d'uso.

### Art. 14

#### *Modifica e disdetta d'uso dell'impianto*

1. La modifica degli utilizzi autorizzati deve essere rivolta per iscritto a SO.G.I.S., utilizzando apposita modulistica predisposta da

SO.G.I.S. il modulo con almeno 6 giorni d'anticipo sulla prima data d'uso modificata.

2. La disdetta parziale o totale degli utilizzi autorizzati deve essere rivolta per iscritto a SO.G.I.S. con almeno 6 giorni d'anticipo sulla prima data d'uso disdettata.
3. La modifica degli utilizzi autorizzati di cui al comma 1 del presente articolo e la disdetta parziale o totale di cui al comma 2 devono essere successivamente autorizzati dalla SO.G.I.S. la quale si riserva di valutare i motivi della disdetta.
4. La modifica degli utilizzi autorizzati stagionali di cui al comma 1 del presente articolo e la disdetta parziale o totale di cui al comma 2 sono accettate per un numero massimo complessivo per stagione di 6 (sei) disdette sempre previa successiva autorizzazione di SO.G.I.S. Oltre tale numero sarà comunque addebitato il corrispettivo previsto autorizzato.

#### Art. 15

##### *Mancato svolgimento di manifestazioni/attività*

1. Il soggetto autorizzato e/o legittimato che, per motivi non imputabili direttamente a SO.G.I.S., non possa svolgere le manifestazioni/attività programmate ed autorizzate, non ha diritto al trasferimento della sua prenotazione ad altra data, ed è comunque tenuto a saldare il corrispettivo del servizio pattuito.

### CAPO IV

#### ***Obblighi e responsabilità del soggetto autorizzato e di SO.G.I.S.***

#### Art. 16

##### *Esenzione di SO.G.I.S. da responsabilità per danni a persone o cose*

1. I soggetti individuali e collettivi (di seguito: utenti) che abbiano ricevuto autorizzazione o altro titolo legittimante all'uso di impianti gestiti da SO.G.I.S. sono obbligati a tenere sollevati da ogni responsabilità tanto SO.G.I.S. quanto i suoi dirigenti e collaboratori in genere, i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, per ogni e qualsiasi danno, sia diretto che indiretto, che sia comunque derivato a persone o cose – ivi inclusi atleti, dirigenti sportivi, allenatori, arbitri, ufficiali di campo, accompagnatori a qualsiasi titolo, pubblico - dall'uso o dal mancato uso degli impianti sportivi, delle pertinenze e degli spazi accessori.
2. I soggetti autorizzati o legittimati, di cui al comma 1 del presente articolo, convengono con la firma dell'autorizzazione o l'accettazione del titolo legittimante all'utilizzo degli impianti, che SO.G.I.S. ed i suoi coobbligati non debbano assumere in nessun caso alcuna responsabilità inerente a danni che dovessero subire persone o cose nello svolgimento delle attività medesime per le quali saranno adottate comunque le normali misure di sicurezza.
3. I medesimi soggetti sono tenuti a sollevare e rendere indenne SO.G.I.S. ed i suoi coobbligati da ogni reclamo, azione, pretesa o richiesta, anche giudiziarie e stragiudiziarie, che potessero provenire da

terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati in conseguenza dell'uso o al mancato uso degli impianti.

4. Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare agli addetti al servizio ogni e qualsiasi impedimento od inconveniente che possa causare pericolo.
5. E' fatto divieto agli utenti di modificare, alterare e smontare le attrezzature mobili e fisse presenti (esempio porte, bandierine, panchine etc.) non ché utilizzare le stesse in modo improprio e/o difforme rispetto la loro funzionalità.

#### Art. 17

##### *Soggetti responsabili per danni ad impianti e attrezzature*

1. I soggetti autorizzati e/o legittimati sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi degli impianti sportivi.
2. I medesimi soggetti sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate, nonché delle squadre ospiti.
3. Ogni autorizzazione e titolo legittimante all'uso sarà revocato in caso di mancato risanamento e ripristino dei danni causati.

#### Art. 18

##### *Esenzione di responsabilità di SO.G.I.S. per furti*

1. SO.G.I.S. ed il personale di servizio non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti.

### **CAPO V**

#### ***Modalità di accesso ed utilizzo degli impianti e delle attrezzature***

#### Art. 19

##### *Accesso agli impianti ad uso collettivo*

1. L'accesso agli impianti ad uso collettivo è consentito nel numero massimo stabilito da SO.G.I.S. anche in conformità alle normative e alle direttive riguardanti la sicurezza degli impianti medesimi.
2. Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti ad osservare le norme dei regolamenti di settore allegati al presente Regolamento e comunque a prestare la massima correttezza nell'uso delle strutture sportive, delle attrezzature e dei servizi, ad indossare tenute e calzature prescritte per ciascuna disciplina sportiva, comunque compatibili con l'impianto e a non espletare attività che non siano strettamente quelle in relazione alle quali è stata accordata nel titolo legittimante.

#### Art. 20

##### *Persone autorizzate all'ingresso negli impianti*

1. Possono accedere agli impianti sportivi ed ai servizi annessi solo gli utenti che ne abbiano autorizzazione o diversa legittimazione.

2. Gli iscritti ai corsi, gli atleti ed i dirigenti dei soggetti autorizzati e/o legittimati che hanno ottenuto l'uso dell'impianto dovranno, su richiesta del personale di servizio sull'impianto, essere in grado di dimostrare di appartenere al soggetto titolare autorizzato e/o legittimato.

## Art. 21

### *Ingresso e permanenza negli impianti*

1. L'ingresso e la permanenza nell'impianto ad utenza collettiva non viene comunque consentito – indipendentemente dall'assolvimento delle formalità indicate nei precedenti articoli e dunque anche in costanza di titolo legittimante:
  - a) agli atleti od iscritti dei soggetti autorizzati e/o legittimati non accompagnati da un dirigente od allenatore;
  - b) agli studenti non accompagnati da almeno un insegnante appositamente incaricato dal Preside o Direttore dell'Istituto.
2. Durante l'utilizzo degli spazi sportivi per gli allenamenti l'utente autorizzato:
  - Potrà accedere ai locali di servizio dell'impianto, quando questi sono disponibili ed in numero sufficiente, quindici minuti prima dell'inizio del turno;
  - dovrà entrare nello spazio sportivo di attività all'orario assegnato;
  - dovrà uscire al termine del turno e trattenersi negli spogliatoi per un massimo di trenta minuti.

Ove mancasse la necessaria disponibilità di servizi il comportamento dell'Utente dovrà comunque tendere a non causare reciproci intralci.
3. Nell'utilizzo degli spazi per attività agonistica debbono essere seguiti i seguenti criteri:
  - per gli incontri a carattere amichevole regolarmente autorizzati e giocati in giornate infrasettimanali durante i turni concessi per la normale attività di allenamento, l'Utente dovrà rispettare scrupolosamente l'orario assegnato;
  - per gli incontri di campionato regolarmente autorizzati e giocati in giornate infrasettimanali durante i turni concessi per la normale attività di allenamento, l'Utente dovrà rispettare l'orario di inizio del turno, iniziare l'incontro in programma entro la prima mezz'ora e lasciare lo spazio sportivo al termine dello stesso anche se questo va oltre l'orario stabilito; L'Utente autorizzato del turno successivo dovrà attendere la fine dell'incontro;
  - Per gli incontri di campionato regolarmente autorizzati e giocati nei giorni festivi e prefestivi in turni non concessi per la normale attività di allenamento, l'Utente potrà accedere allo spazio sportivo quindici minuti prima dell'inizio dell'incontro (fatte salve indicazioni diverse contenute nell'autorizzazione). l'Utente dovrà rispettare l'orario di inizio del turno, iniziare l'incontro in programma entro la prima mezz'ora e lasciare lo spazio sportivo al termine dello

stesso anche se questo va oltre l'orario stabilito; L'Utente autorizzato del turno successivo dovrà attendere la fine dell'incontro;

#### Art. 22

##### *Responsabilità di vigilanza*

1. Il dirigente, l'allenatore, l'istruttore o l'insegnante, alla cui presenza è subordinato l'accesso degli atleti all'impianto di cui al precedente articolo 21, sono direttamente responsabili della disciplina e del buon comportamento degli atleti stessi, del rispetto dell'orario e sono quindi direttamente responsabili dei danni di cui all'articolo 17 causati alle attrezzature, agli arredi e ai servizi.

#### Art. 23

##### *Ingresso ai campi di gioco, alle pertinenze e agli spogliatoi*

1. L'ingresso ai campi di gioco, alle pertinenze e agli spogliatoi durante lo svolgimento delle normali attività di preparazione e durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali.

#### Art. 24

##### *Allontanamento d'autorità dagli impianti*

1. SO.G.I.S. ha facoltà di vietare l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi chiunque tenga un contegno scorretto e turbi in qualsiasi modo l'ordine o comprometta il normale funzionamento degli impianti stessi.

#### Art. 25

##### *Comportamento del personale addetto agli impianti*

1. Il personale addetto agli impianti non può fornire o noleggiare agli utenti attrezzature, indumenti o quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività sportive se non nel quadro delle attività commerciali e formative predisposte da SO.G.I.S..
2. Ogni forma di commercio od assistenza retribuita non espressamente autorizzata da SO.G.I.S. è vietata.
3. E' vietato effettuare pubblicità diretta o indiretta di servizi già forniti direttamente da SO.G.I.S., da parte di Società sportive, enti o istituti negli impianti gestiti da SO.G.I.S..

#### Art. 26

##### *Deposito materiali sportivi di terzi*

1. Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessari all'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o dei soggetti autorizzati e/o legittimati, non possono essere depositati o comunque lasciati, anche provvisoriamente, nei locali dei singoli impianti, salvi i casi in cui è rilasciata apposita autorizzazione da SO.G.I.S..



2. In assenza di autorizzazione al deposito, è fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei materiali di cui al comma 1 al termine di ogni allenamento o manifestazione.

Art. 27

*Agibilità degli impianti*

1. L'accesso del pubblico alle manifestazioni sportive è consentito nei soli impianti dichiarati agibili dalla Commissione provinciale/Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, per gli usi, alle condizioni e nelle misure stabilite dal verbale di agibilità rilasciato dalla Commissione.

Art. 28

*Divieto d'accesso agli animali*

1. Non è consentita l'introduzione di animali di qualsiasi specie negli impianti sportivi e nei servizi annessi.

Art. 29

*Vendite al dettaglio all'interno degli impianti*

1. Le concessione dei servizi di bar, il noleggio di attrezzatura e di altri servizi non espressamente indicati nel presente Regolamento, debbono formare oggetto di appositi provvedimenti di SO.G.I.S. con riferimento alle normative vigenti in materia di rilascio di licenze od autorizzazioni di vendita al dettaglio e somministrazione di cibi e bevande.
2. Non è consentita la rivendita di tabacchi.

**CAPO VI**

***Disposizioni finali***

Art. 30

*Presunzione di conoscenza del Regolamento*

1. I soggetti autorizzati e/o legittimati all'uso degli impianti non possono in nessun modo invocare l'ignoranza del presente Regolamento, che viene a formare parte integrante degli atti autorizzativi e/o legittimativi.

Art. 31

*Osservanza delle norme regolamentari*

1. La trasgressione delle norme contemplate nel presente Regolamento può determinare la sospensione o la revoca dell'uso autorizzato e/o legittimato nei confronti dei trasgressori.
2. La Direzione stabilisce l'idonea penalità da applicarsi graduandola in relazione alla gravità dell'infrazione e alle norme violate.

Art. 32

*Norma di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle norme del codice civile ed alle altre norme legislative e regolamentari in vigore.